



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 12 Giugno 2025

CASI OPERATIVI

Accordo transattivo e deducibilità delle perdite su crediti
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le riduzioni previste della base imponibile Imu
di Laura Mazzola

IMPOSTE SUL REDDITO

Riflessi fiscali dell'affitto dei titoli Pac
di Luigi Scappini

BILANCIO

Il credito alle imprese alla luce delle LOM E.B.A.
di Giuseppe Rodighiero

CRISI D'IMPRESA

Composizione negoziata della crisi e sospensione degli affidamenti bancari
di Fabio Giommoni



CASI OPERATIVI

Accordo transattivo e deducibilità delle perdite su crediti

di Euroconference Centro Studi Tributari



Esperto AI

**L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

[scopri di più >](#)



Alfa Srl svolge l'attività di costruzione/ristrutturazione edifici.

Al 31 dicembre 2024 vanta un credito nei confronti del cliente Beta Srl (*general contractor*).

A fine 2024 Beta Srl ha depositato istanza per la composizione negoziata e, successivamente, il progetto di piano di risanamento (per creditori chiroografi quale Alfa Srl, soddisfacimento del credito originario in una percentuale compresa tra il 30% ed il 34%).

Il 31 dicembre 2024 le 2 società hanno sottoscritto un accordo transattivo (scambiato a mezzo pec) in cui Alfa Srl accetta la proposta di soddisfacimento del proprio credito formulata nel progetto del piano di risanamento, rinunciando definitivamente al credito residuo vantato nei confronti di Beta Srl.

Si chiede se la relativa perdita su crediti nonché la sopravvenienza passiva siano deducibili nell'esercizio 2024.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le riduzioni previste della base imponibile Imu

di Laura Mazzola

Master di specializzazione

Controllo di gestione e finanza aziendale

Scopri di più

La disciplina dell'imposta municipale unica (conosciuta con l'acronimo Imu) prevede **tre casi di riduzione della base imponibile** dell'imposta.

In particolare, ai sensi dell'[articolo unico, comma 747, L. 160/2019](#), la **base imponibile** è **ridotta del 50 per cento** per i seguenti immobili:

- i **fabbricati di interesse storico o artistico**, di cui [all'articolo 10, D.Lgs. 42/2004](#), a seguito di **notifica al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa** che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, **accertate dall'ufficio tecnico comunale** con perizia a carico del proprietario, ovvero a seguito di dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente **con dichiarazione del tecnico abilitato**;
- le **unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle considerate "di lusso" (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado**, a condizione che le utilizzi come **abitazione principale**, purché il **contratto sia registrato** e il **comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**.

Le **riduzioni** per i fabbricati di **interesse storico o artistico** e per i fabbricati inagibili o inabitabili **sono cumulabili**.

In particolare, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 6266/2023](#), in assenza di un espresso dettato normativo, non può affermarsi la **sussistenza di un principio generale** che escluda la **cumulabilità dei benefici fiscali**.

Inoltre, una interpretazione difforme porterebbe a trattare in **modo uguale due situazioni differenti**, ossia la proprietà di immobili vincolati ed inagibili e la proprietà di immobili



inagibili, ma non vincolati, rilevando un **contrasto costituzionale a norma dell'[articolo 3](#) e dell'[articolo 53](#)**.

Inoltre, a norma dell'[articolo 1, comma 48, L. 178/2020](#), la riduzione della base imponibile dell'imposta è prevista anche per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o concessa in comodato, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da parte di **soggetti non residenti nel territorio nazionale**, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Tale riduzione, sempre nella **misura del 50 per cento della base imponibile**, si applica:

- anche se il **contribuente non è cittadino italiano**, come indicato dalla risposta del Mef in occasione di Telefisco 2021;
- solo se la pensione è maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, non essendo ammesso il requisito della pensione autonoma estera.

Di seguito si riporta un **esempio di calcolo relativo all'applicazione della riduzione al 50 per cento nell'ipotesi di un immobile di pregio**.

Tale immobile, sito all'interno del **territorio comunale di Roma**, ha una **rendita catastale pari a 2.000 euro**.

Ai fini del calcolo della base imponibile Imu, tale rendita catastale deve essere **rivalutata al 5 per cento** e successivamente moltiplicata per il **moltiplicatore di 160**. L'importo così ottenuto va abbattuto del **50 per cento**.

Solo dopo è possibile applicare **l'aliquota Imu pari**, nell'ipotesi, allo **0,86 per cento**, come deliberato dall'assemblea capitolina (deliberazione A.C. 182/2024).

CALCOLO IMU ANNUA – IMMOBILE DI PREGIO

Rendita catastale immobile di pregio		2.000,00 euro
Rendita catastale rivalutata (5%)	2.000,00 x 1,05	2.100,00 euro
Moltiplicatore fabbricati	160	
Base imponibile Imu	2.100,00 x 160 x 50%	168.000
Aliquota Imu approvata su altri fabbricati	0,86%	
Imu annua – Altro fabbricato	168.000 x 0,86%	1.444,80 euro
Imu da versare in acconto (prima rata)		



IMPOSTE SUL REDDITO

Riflessi fiscali dell'affitto dei titoli Pac

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Terreni in agricoltura

[Scopri di più](#)

L'**agricoltura**, in ragione del ruolo, anche sociale, che svolge all'interno della comunità, **fruisce** di un **sistema di aiuti atti a integrare la ridotta redditività** della maggior parte delle attività svolte, a cui si aggiunge una **imposizione fiscale** che, in alcuni casi, è di **indubbio vantaggio**.

All'interno del **panel di strumenti messi a disposizione da parte dell'Unione Europea** a supporto del settore primario, un ruolo indiscusso è svolto dai c.d. **titoli Pac**, ovverosia diritti a ricevere **pagamenti diretti** previsti dalla Pac (Politica agricola comunitaria).

Tali aiuti **possono** anche essere oggetto, come previsto dall'**articolo 34, Regolamento 1307/2013**, di un **trasferimento** a titolo **transitorio** da parte del titolare.

In questo caso, soffermando l'analisi esclusivamente sugli aspetti di natura fiscale, ci si deve porre la **domanda** se la **remunerazione** corrisposta per effetto dell'affitto di tali diritti sia **ricompresa** nel **reddito fondiario** determinato dagli imprenditori agricoli.

Sul punto, tuttavia, necessita preliminarmente una **distinzione**; infatti, i titoli Pac possono essere **concessi** in affitto **congiuntamente** ai **terreni** o anche **da soli**.

Nel **primo caso**, come confermato dall'Agenzia delle entrate con la **risoluzione n. 114/E/2006**, per i soggetti che per natura dichiara un **reddito fondiario**, ovverosia **imprenditori individuali, società semplici** ed enti non commerciali, il **compenso percepito** rientra nel **reddito dominicale** di cui all'[**articolo 27, Tuir**](#).

Nella differente ipotesi in cui alla concessione a **titolo transitorio** dei titoli Pac **non** si accompagni **anche** quella dei **terreni**, il reddito che l'imprenditore andrà a dichiarare **sarà quello agrario**, di cui all'[**articolo 32, Tuir**](#). In senso **similare**, seppur riferito a **strumenti comunitari di differente natura**, si era espressa in passato sempre l'Agenzia delle entrate. Il riferimento è alla cessione dei **diritti di reimpianto** dei **vigneti**, nonché alle c.d. **quote latte**, strumenti introdotti dalla Comunità europea, al **fine di regolamentare il mercato interno** e, soprattutto, di **ridurre l'offerta di determinati prodotti**.



In quel caso, l'Agenzia delle entrate, sebbene in riferimento alla **cessione di tali diritti**, con la **risoluzione n. 51/E/2006**, ha concluso per la **ricomprensione nel reddito agrario sancendo**, in altri termini, l'**omnicomprensività** di tale categoria reddituale per tutte **quelle operazioni** che si possono definire quali strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Per quanto riguarda, invece, gli **altri imprenditori** agricoli, ovvero quelli che **esercitano l'attività in una forma giuridica differente**, si dovrà ulteriormente **differenziare** l'analisi in funzione in primo luogo della qualifica o meno di **società agricole** ex [articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#) e in second'ordine dell'**eventuale opzione** per la determinazione del **reddito** secondo le regole di cui all'[articolo 32, Tuir](#).

Nel caso in cui, infatti, **l'imprenditore sia qualificabile come commerciale** e dichiari un **reddito d'impresa**, come confermato sempre dalla risoluzione n. 114/E/2006, il **canone percepito** per **l'affitto dei titoli Pac** concorrerà alla formazione del **reddito d'impresa secondo le ordinarie regole**.

Al contrario, se si è in presenza di una **società agricola** ex [articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), prima di tutto è **necessario domandarsi** se, stante l'obbligo di esercizio esclusivo di attività agricole, la **concessione** in affitto dei titoli Pac sia una **causa di decadenza**. La **risposta è negativa**, in quanto si ritiene che tale **operazione** rientri tra quelle **strumentali** espressamente ammesse dalla **stessa Agenzia delle entrate** con la [circolare n. 50/E/2010](#).

Per quanto attiene, invece, il **regime impositivo** cui **assoggettare i canoni**, gli stessi rientrano nel **reddito agrario** dichiarato in via opzionale in forza, anche in questo caso, delle conclusioni di cui alla **risoluzione n. 51/E/2006** richiamata.

Infine, per quanto concerne le imposte **indirette** cui soggiace **l'affitto dei titoli**, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 179/E/2007](#), “*l'imposta di registro è dovuta nella misura dello 0,50% sul valore delle annualità trasferite all'affittuario, attualizzate.*”, mentre per quanto riguarda “*l'imposta di bollo, gli atti di trasferimento transitorio di diritto all'aiuto, sono riconducibili alla fattispecie regolata dall'articolo 2 della tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio*”.



BILANCIO

Il credito alle imprese alla luce delle LOM E.B.A.

di Giuseppe Rodighiero

Seminario di specializzazione

Informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle imprese

Scopri di più

Con Nota n. 13 del 20 luglio 2021 Banca d'Italia aveva dato attuazione agli Orientamenti dell'E.B.A. (*European Banking Authority*) del 29/05/2020 in materia di **concessione e monitoraggio dei prestiti** (ABE/GL/2020/06), che assumono il valore di **orientamenti di vigilanza**.

Entrate in vigore dal 30/06/2022, queste linee guida forniscono agli istituti bancari orientamenti e raccomandazioni nonché *best practice* in materia di erogazione e monitoraggio dell'attività creditizia, mirando a garantire che gli istituti dispongano di standard solidi e prudenti per l'assunzione, la gestione e il monitoraggio del rischio di credito e che i prestiti di nuova concessione abbiano un'elevata qualità creditizia.

Questi orientamenti cui le banche devono conformarsi, infatti, introducono **alcuni requisiti in materia di valutazione del merito creditizio** anche con riferimento alla disciplina prevista dagli articoli 18 e 20, Direttiva 2014/17/UE, ed all'articolo 8, Direttiva 2008/48/UE.

Gli orientamenti dell'E.B.A. hanno avuto l'effetto di **rendere più rigoroso e prudente l'approccio alla valutazione del merito creditizio** da parte delle banche e degli intermediari finanziari e conseguentemente anche nella concessione del credito. Ciò implica un inevitabile **impatto sulle imprese in termini di pianificazione e programmazione di medio- lungo periodo alla luce del rapporto banca-impresa** prospettato dall'E.B.A.

Il bilancio non è l'unica fonte informativa per la banca nel valutare il merito creditizio dell'impresa, ed in tal senso le linee guida dell'E.B.A. forniscono proprio una **serie di informazioni** che gli enti creditizi *"dovrebbero prendere in considerazione durante la raccolta di informazioni ai fini della valutazione del merito creditizio"* (cfr. ABE/GL/2020/06, Allegato 2 – *"Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio"*), segnatamente:

- informazioni sulla (e se del caso, prova della) **finalità del prestito**;
- prospetti di **bilancio individuale** e consolidato relativi ad un periodo ragionevole;
- relazione/prospetto di **anzianità dei crediti**;
- **piano aziendale** sia per il cliente che in relazione alla finalità del prestito;



- **proiezioni finanziarie;**
- **passività fiscali;**
- passività finanziarie ed **arretrati di pagamento;**
- informazioni sul rating del **credito esterno del cliente**, se del caso;
- informazioni sulle **clausole restrittive** esistenti e sul loro rispetto da parte del cliente, se del caso;
- informazioni sui *claim* che vedono coinvolta l'impresa al momento della **richiesta**;
- informazioni sulla **garanzia reale**, attestazione del suo valore, della proprietà, dell'assicurazione e della sua esigibilità;
- informazioni sulle **garanzie personali**;
- informazioni sulla **struttura proprietaria** del cliente per l'analisi ai fini antiriciclaggio.

A tal proposito, l'E.B.A. chiarisce che **ai fini della valutazione del merito creditizio delle imprese gli enti affidanti dovrebbero** (cfr. ABE/GL/2020/06, capitolo 5.2.5, paragrafo 121):

- **analizzare la posizione finanziaria** e il rischio di credito dell'impresa;
- analizzare la struttura organizzativa, il **modello di business** e la strategia aziendale;
- determinare e valutare il *credit scoring* o il *rating* interno dell'impresa;
- considerare tutti gli **impegni finanziari dell'impresa** con il sistema bancario (indicando l'ammontare accordato operativo e quello utilizzato), il suo comportamento di rimborso passato, così come altre obbligazioni (come quelle derivanti da imposte, per esempio);
- valutare la struttura dell'operazione richiesta, i **relativi termini e le condizioni** (covenant, garanzie personali di terzi e garanzie reali).

Nella **valutazione della posizione finanziaria** dell'impresa, l'E.B.A. nelle linee guida in commento indica che **nel caso di micro e piccole imprese** la banca dovrebbe tenere conto (cfr. ABE/GL/2020/06, capitolo 5.2.5, paragrafo 128):

- della **posizione finanziaria** attuale e prospettica, della fonte della **capacità di rimborso** anche in caso di possibili eventi sfavorevoli, e, se del caso, della struttura patrimoniale, del capitale circolante, del reddito e del flusso di cassa;
- del **livello di leva finanziaria**, della **distribuzione dei dividendi** e delle spese in conto capitale effettive e previste del cliente, nonché del suo ciclo di conversione di cassa in relazione alla linea di credito in esame;
- del profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di mercato, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso;
- della **probabilità di “default”**, sulla base del *credit scoring* o del *rating interno*;
- dell'uso di opportune metriche e indicatori finanziari, specifici per classe di attività o per tipo di prodotto.

D'altro canto, **per le medie e grandi imprese**, nell'effettuare **l'analisi della posizione finanziaria** dell'impresa, l'ente affidante dovrebbe considerare (cfr. ABE/GL/2020/06, capitolo



5.2.6, paragrafo 150):

- la **posizione finanziaria attuale** e prospettica, della fonte della capacità di rimborso anche in caso di possibili eventi sfavorevoli, e, se del caso, della struttura patrimoniale, del capitale circolante, del reddito e del flusso di cassa. Le voci da analizzare dovrebbero comprendere, a titolo non esaustivo, il **flusso di cassa disponibile per il servizio del debito** della linea di credito in esame;
- il **risultato netto di gestione** e della redditività, specialmente in relazione al debito gravato da interessi;
- il livello di leva finanziaria, della **distribuzione dei dividendi** e delle **spese in conto capitale effettive** e previste del cliente, nonché del suo ciclo di conversione di cassa in relazione alla linea di credito in esame;
- il **profilo di esposizione fino alla scadenza**, in relazione ai potenziali movimenti di mercato (ad esempio, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso);
- la **probabilità di default**, sulla base del *credit scoring* o del *rating* interno;
- l'uso di **opportune metriche e indicatori finanziari**, specifici per classe di attività o per tipo di prodotto.

L'analisi della sostenibilità prospettica del debito finanziario

Dalle linee guida emerge che le imprese sono chiamate ad una **puntuale pianificazione finanziaria e non solo, proprio in prospettiva futura rispetto ad un'ottica che valuta retrospettivamente il dato consuntivo**.

In tal senso, il documento in commento indica che nella valutazione del merito creditizio dell'impresa, le banche “*dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l'approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l'approvazione di un contratto di prestito*

” (cfr. ABE/GL/2020/06, capitolo 5.2.5, paragrafo 120 e capitolo 5.2.6, paragrafo 143).

Dunque, ai fini dell'accesso al credito le imprese **dovrebbero dotarsi di strumenti idonei** per monitorare i flussi di cassa, formalizzando piani e prospettive affidabili e coerenti. Piani che **le imprese dovrebbero essere in grado di produrre e illustrare alla banca**, ovviamente. Risultano, dunque, importanti in tal senso **strumenti quali il budget di tesoreria ed il business plan**, per esempio. Quest'ultimo, in particolare, dovrebbe indicare **la pianificazione finanziaria delle fonti di copertura** previste per affrontare la gestione operativa, **gli investimenti, gli impegni finanziari e quelli tributari**.

Sulla scorta di ciò, il documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “*L'informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle P.M.I.: indicazioni E.B.A.-GL LOM e spunti operativi*” del 6 Novembre 2023 nel capitolo 3 a pag. 8 evidenzia come “*nel dialogo con gli intermediari, pare*



quindi opportuno procedere alla riclassificazione dei bilanci, ponendo attenzione al trend storico, in relazione ai seguenti indicatori e aspetti”, segnatamente:

- variazione del fatturato;
- **EBIT;**
- **EBITDA;**
- **CCNO;**
- PFN/EBITDA;
- DSCR;
- **leva finanziaria;**
- *interest coverage ratio*, che assume un rilievo ancor maggiore nell’attuale contesto di **aumento dei tassi di interesse.”**

Dunque, il documento di ricerca del 6 novembre 2023, una volta esaminati analiticamente gli elementi informativi che l’E.B.A. ha indicato negli orientamenti all’allegato 3 “*Metriche per la concessione e il monitoraggio del credito*”, ha circoscritto un set di indicatori “pur non esaustivo” **in linea con le tipicità delle operazioni con le quali professionisti ed imprese si trovano ad avere a che fare, fornendo una serie di utili “spunti operativi sugli aspetti minimi sui quali concentrarsi al fine di ampliare gradualmente l’informativa dell’impresa”.**

Alla luce di quanto sopra esposto, si osserva come le **metriche elencate nel documento di ricerca in questione**, risultano essere tendenzialmente in linea con le **metriche fornite dagli Orientamenti dell’E.B.A.** che gli enti e i creditori dovrebbero prendere in considerazione nell’effettuare le valutazioni del merito creditizio e il monitoraggio del rischio di credito, con riferimento ai **prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese**.

Le attuali metriche adottate dalle banche per rispondere alle attese del Regolatore in termini di declinazione della propensione al rischio (e relative metriche), dovrebbero altresì **tenere in considerazione anche di specifici “trigger event”** che dimostrino la **dubbia esigibilità dei flussi di cassa** attesi al servizio del debito.

Il documento di ricerca del Consiglio Nazionale in commento chiarisce, infatti, che “**è necessario anche verificare l’andamento di alcuni trigger solitamente monitorati dagli istituti di credito** in relazione all’andamento delle controparti al fine di rilevare una possibile perdita di equilibrio economico-finanziario”, specificatamente (Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “*L’informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle P.M.I.: indicazioni E.B.A.-GL LOM e*



spunti operativi”, Novembre 2023, pag. 9):

- debiti **scaduti nei confronti dei dipendenti** e/o tributari e previdenziali;
- significativa diminuzione di **cash flows futuri**;
- rapporto PFN / EBITDA > 6;
- ultimi **due bilanci in perdita**;
- DSCR < 1,1;
- riduzione del **fatturato superiore al 30%** rispetto all'esercizio precedente;
- riduzione del **patrimonio netto superiore al 50%** rispetto all'esercizio precedente.”

Quanto sopra comporta che la **valutazione del merito creditizio** dell'impresa si dovrebbe basare su metriche e parametri specifici, con indicatori economici – patrimoniali, finanziari e di **rischio sui quali possano essere implementate analisi di sensibilità**.

Sul punto, l'E.B.A. (cfr. ABE/GL/2020/06, capitolo 5.2.6, paragrafo 156) insiste molto sul fatto che le banche, prima di affidare un'impresa, dovrebbero effettuare una **valutazione di sostenibilità della posizione finanziaria netta**, quindi della capacità di rimborso futura (che si sostanzia nella valutazione dei *cash flow* prospettici al servizio del debito) in presenza di scenari avversi, tenendo conto di **eventi di mercato** e quelli **non correlati al rischio di mercato complessivo**.

Maggiori approfondimenti sul tema verranno trattati in occasione del seminario di specializzazione “[Informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle imprese](#)”.



CRISI D'IMPRESA

Composizione negoziata della crisi e sospensione degli affidamenti bancari

di Fabio Giommoni

OneDay Master

Composizione negoziata della crisi alla luce del terzo correttivo

Scopri di più

Nell'ambito della **composizione negoziata della crisi di impresa** ("CNC") un elemento di particolare criticità è rappresentato dall'evoluzione dei **rapporti con gli istituti di credito**, in ragione sia della rilevanza dell'indebitamento bancario nelle imprese in crisi, sia della **necessità di liquidità per realizzare il percorso di risanamento** intrapreso.

Tuttavia, proprio a seguito del **ricorso alla CNC** si assiste nella pratica ad un **irrigidimento del rapporto con le banche finanziarie**, soprattutto nel caso delle **piccole e medie imprese**, che hanno un **potere contrattuale inferiore** con il sistema bancario rispetto a quelle di più grandi dimensioni.

Infatti, le **banche**, a fronte dell'avvio della composizione negoziata, **pur non arrivando a revocare i fidi concessi, spesso li sospendono temporaneamente**, almeno per la parte non ancora utilizzata, in attesa di maggiori informazioni sul piano di risanamento dell'impresa o, comunque, **rendono l'utilizzo dei fidi più difficoltoso** (ad esempio allungando i **tempi dell'anticipazione bancaria** e/o notificando la cessione del credito ai clienti oggetto di anticipazione).

La sospensione/revoca dei finanziamenti e l'indisponibilità di concederne ulteriori sono condotte strettamente legate alla **classificazione dei crediti verso l'impresa in CNC** sulla base della **disciplina di vigilanza prudenziale** cui sono soggetti gli istituti bancari.

In particolare, le banche classificano più frequentemente i **crediti dell'impresa in composizione negoziata** tra quelli **deteriorati**, generalmente come "**inadempienze probabili**" (*"unlikely to pay"* – UTP) e più raramente come "sofferenze". Ma se la situazione dell'impresa lo permette **le posizioni possono essere anche mantenute in bonis** (ancorché sotto monitoraggio).

Per risolvere dette problematiche, e favorire gli esiti positivi del risanamento aziendale, è intervenuto il **decreto "Correttivo-ter"** (D.Lgs. 136/2024), mediante la modifica dell'[**articolo 16, comma 5, D.Lgs. 14/2019**](#) (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – CCII), al fine di chiarire espressamente che "**la notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il**



*coinvolgimento nelle trattative non costituiscono **di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito** concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito”.*

Tuttavia, la medesima norma prosegue facendo **salva la disciplina di vigilanza** a cui sono sottoposte le banche (e non avrebbe potuto fare altrimenti), in quanto consente, comunque, la **“sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale”**, ancorché ciò possa avvenire solo a fronte di **specifiche comunicazione “agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta”**.

Pertanto, **la sospensione o revoca degli affidamenti è legittima se fondata sull'osservanza delle regole di vigilanza** e deve essere debitamente motivata in ragione di una specifica istruttoria che ne evidensi le ragioni oggettive attinenti al merito del rapporto contrattuale.

Pure sulla questione della diversa classificazione del credito il “Correttivo-ter” ha chiarito che l’eventuale degradazione della posizione (generalmente a UTP) non può dipendere automaticamente dall’accesso dell’impresa alla CNC, ma **la classificazione del credito deve essere determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale**.

Anche in questo caso è fatta **salva la disciplina prudenziale** in quanto **la banca può sempre classificare diversamente il credito sulla base di elementi oggettivi** che evidenzino un deterioramento della situazione finanziaria dell’impresa.

In ogni caso, va chiarito che le disposizioni in commento operano unicamente con riferimento ai **rapporti contrattuali pendenti**, ovvero i fidi non scaduti, in quanto non è ipotizzabile:

1. **né imporre alla banca l’obbligo di concedere nuovi finanziamenti;**
2. **né impedire alla banca di non rinnovare una linea di credito giunta a scadenza** (anche se tale mancato rinnovo dovrebbe essere comunque supportato da specifiche motivazioni e non dal mero ricorso dell’impresa alla CNC).

Al di là di queste limitazioni oggettive, la portata delle **nuove disposizioni del CCII** appare, comunque, **di natura essenzialmente “persuasiva”**, ovvero queste sono per lo più dirette ad **evitare comportamenti pretestuosi e non giustificati della banca**, a discapito del risanamento dell’impresa, ma **prive di sostanziale effetto coercitivo**.

Anche le precisazioni sulla classificazione del credito non sembrano risolutive, dato che **il ricorso alla CNC si accompagna quasi sempre ad altri elementi del rapporto bancario che caratterizzano una situazione di difficoltà finanziaria**, se non **addirittura di crisi**, dell’impresa, quali, ad esempio, gli sconfinamenti dei fidi a breve termine, i ritardi nel pagamento delle rate dei finanziamenti (inferiori a 90 giorni), la presenza di **rilevanti insoluti nei rapporti di anticipazione**, l’utilizzo “anomalo” delle anticipazioni (con rientro dell’esposizione da parte dell’impresa, anziché del cliente). Emerge, inoltre, dai **bilanci e situazioni contabili periodiche**,



un peggioramento delle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie dell'impresa.

La presenza di tali **elementi di criticità del rapporto contrattuale** (in precedenza eventualmente tollerati per ragioni “commerciali”), unitamente all’ufficializzazione” di una situazione (quantomeno) di difficoltà finanziaria che deriva dal ricorso alla CNC, difficilmente potrà consentire alla banca di esimersi da **riclassificare il credito** come **deteriorato** (categoria a sua volta distinta in “UTP” e “sofferenze”), con tutte le conseguenze negative che questo può comportare sulla **gestione del rapporto**.

Le nuove norme del “Correttivo-ter” non paiono **in grado di risolvere del tutto questa importante problematica** che ha riflessi prevalentemente sulle composizioni negoziate delle **piccole e medie imprese**, le quali **dipendono maggiormente dal sistema bancario**, avendo scarsa possibilità, a differenza delle grandi imprese, di **ricorrere a fonti alternative di finanziamento** (da ciò, molto probabilmente, dipende la scarsa percentuale di successo delle CNC avviate dalle piccole e medie imprese rispetto alle grandi, come emerge dai rapporti di Unioncamere).

Tale conclusione risulta sostanzialmente confermata dalle **prime pronunce dei tribunali** che sono stati chiamati dalle imprese in CNC ad **imporre alle banche il ripristino delle linee di credito sospese**, ai sensi del nuovo [comma 5-bis dell'articolo 18, Codice](#) (anch'esso introdotto dal “Correttivo-ter” e da coordinarsi proprio con il [comma 5 dell'articolo 16](#)), secondo il quale dal momento della conferma delle misure protettive, le banche, nei cui confronti le misure sono state confermate, **non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata, se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale**. Inoltre, la prosecuzione del rapporto non è di per sé **motivo di responsabilità della banca** o dell'intermediario finanziario.

Al riguardo, il **Tribunale di Parma**, con ordinanza del 10.01.2025, ha **rigettato un'istanza diretta ad inibire il mantenimento della sospensione delle linee di credito** accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata per quei rapporti bancari per i quali erano state fornite, dai rispettivi istituti, condivisibili osservazioni in merito al rischio che, alla luce del piano di risanamento proposto e delle incertezze evidenziate dall'esperto, in difetto di adeguate garanzie, **la prosecuzione del rapporto di finanziamento avrebbe potuto risolversi in un'ingiustificata assunzione di rischio da parte della banca**, stante il concreto pericolo di non ottenere il **rientro del credito già erogato**.

Pur nel contesto di una **situazione suscettibile di effettivo risanamento** (circostanza che ha comunque giustificato, nel caso di specie, la conferma delle misure protettive), l'ordinanza osserva che il rifiuto opposto dalle banche alla riattivazione delle linee di credito sospese non poteva considerarsi ingiustificato alla luce dei principi di **sana e prudente gestione** e delle **valutazioni prospettiche imposte dalla normativa creditizia**, a fronte dei margini di incertezza e delle molteplici variabili che **condizionavano l'attuazione del piano di risanamento**.



Per gli altri istituti di credito che non si erano opposti, il Tribunale di Parma accoglieva invece la richiesta di inibire il mantenimento della **sospensione dei fidi sospesi** in quanto, proprio per il difetto di opposizione, **non vi era alcun riscontro concreto che la sospensione fosse stata disposta in applicazione dei principi della vigilanza preventiva**.

Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 16.03.2025 (pur confermando anche in questo caso le misure protettive richieste) ha **respinto la richiesta di imporre la riattivazione delle linee di credito sospese**, in quanto ha riconosciuto alle banche il **diritto di mantenere o provocare le revoche e le sospensioni che siano giustificate da specifiche ed esplicitate ragioni di prudente gestione del credito non superate o superabili dalle evoluzioni del piano** (anche in termini di concessione di ulteriori garanzie o della prededuzione).

In particolare, dalla lettura dei verbali delle riunioni effettuate con le banche emergevano le **ragioni della sospensione dei fidi**, tenuto conto delle **richieste di moratoria del "finimport scaduto** in presenza anche di scoperto dei conti correnti, della mancata indicazione da parte della **società delle modalità di ripristino del capitale sociale**, della mancata previsione di finanza terza (dei soci) a supporto del piano, nonché dal risultato non positivo del test pratico in conseguenza del **rilevante debito fiscale scaduto**.

Fanno eccezione gli interventi del **Tribunale di Firenze** (ordinanza del 28.04.2025) e del **Tribunale di Venezia** (ordinanza del 28.03.2025), ma si tratta di casi del tutto particolari in quanto **gli istituti di credito coinvolti avevano già manifestato la disponibilità alla riattivazione degli affidamenti**.

In particolare, il Tribunale di Firenze ha imposto **il divieto di sospensione delle linee di credito solo per il 45% del loro ammontare**, ma perché ciò era previsto da **specifico accordo successivamente intervenuto tra l'impresa in CNC e l'istituto di credito erogante**, che inizialmente aveva sospeso il **100% degli affidamenti**.

Il Tribunale di Venezia ha imposto la **riattivazione di una linea di credito autoliquidante** ad un istituto di credito che **aveva già manifestato la disponibilità a riattivarla** e che, tra l'altro, dopo l'avvio della CNC aveva concesso all'impresa una ulteriore **linea di credito sotto forma di factoring**.

Tutte queste considerazioni evidenziano come risultati **fondamentale trattare con gli istituti di credito le condizioni per il mantenimento delle linee di credito** già prima dell'accesso alla CNC, al fine di evitare che l'avvio della procedura possa comportare più danni che benefici alla continuità aziendale, a seguito della **sospensione o revoca dei fidi**.

Eventualmente si potrà convenire con le banche di richiedere al tribunale di **autorizzare**, ai sensi dell'**articolo 22, comma 1, lettera a), Codice**, uno specifico accordo di riattivazione delle **linee di credito**, prudenzialmente sospese, con i conseguenti effetti in termini di **prededucibilità del credito**.